

Premesso che con deliberazione della Giunta regionale 31 marzo 2009, n. 636 sono stati approvati, in via preliminare, i criteri di deroga di cui all'articolo 13, comma 17 della Legge regionale 30 dicembre 2009, n. 24 (Legge Finanziaria 2010) e la medesima è stata contestualmente trasmessa, al Consiglio delle autonomie locali, per il parere previsto dall'articolo 34 della Legge regionale 9 gennaio 2006, n. 1 (*Principi e norme fondamentali del sistema Regione - autonomie locali nel Friuli Venezia*);

Rilevato che in data 14 aprile 2010 il Consiglio delle Autonomie locali si è riunito per l'esame della delibera di cui sopra ed ha espresso parere favorevole con la richiesta di inserimento, tra i criteri specifici di cui all'Allegato A, del criterio che porti alla copertura, a favore dei Comuni gestori dai ambito socio-assistenziale, dei posti resisi vacanti a seguito di cessazioni;

Ritenuto di condividere la modifica sopra descritta e pertanto di integrare l'Allegato A in parola come emerso in sede di Consiglio delle Autonomie locali;

Ravvisata la necessità di procedere all'adozione dell'atto deliberativo individuato dall'articolo 13, comma 17 della LR 24/2009 al fine di individuare in via definitiva i criteri decisionali per rispondere con celerità alle esigenze già manifestate dalle Associazioni rappresentative degli enti locali a seguito di specifiche problematiche evidenziate dalle autonomie locali;

Ritenuto quindi di approvare in via definitiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 17 della LR 24/2009, i predetti criteri di deroga;

Su proposta dell'Assessore alla funzione pubblica, di concerto con l'Assessore alla pianificazione territoriale, autonomie locali e sicurezza, relazioni internazionali e comunitarie;

La Giunta regionale, all'unanimità;

Delibera

1. Di approvare, in via definitiva, ai sensi dell'articolo 13, comma 17 della L.R. 24/2009, i criteri di deroga di cui all'Allegato A, facente parte integrante del presente provvedimento.

Criteri di deroga ai sensi dell'art. 13, comma 17 della LR 24/2009

Presupposti generali ed inderogabili

a) la deroga può essere concessa purché l'ente richiedente si trovi in una posizione di pieno rispetto dei parametri previsti dal patto di stabilità e delle disposizioni in merito al contenimento della spesa di personale previsti dall'art. 12 della l.r. n. 17/2008.

Criteri specifici:

- a) esigenza di copertura di figure professionali uniche e non fungibili;
- b) attività finanziate totalmente o co-finanziate con fondi a destinazione vincolata;
- c) esigenza di assicurare le attività correlate ad esigenze di carattere stagionale, non utilmente fronteggiabili con altre modalità;
- d) esigenza di fronteggiare stati di emergenza dichiarata o di calamità naturale;
- e) esigenza di copertura, da parte dei Comuni gestori di ambito socio-assistenziale, di posti resisi vacanti a seguito di cessazioni

Procedura:

La Giunta regionale procederà, previa istruttoria delle domande pervenute svolta dalla Direzione centrale Funzione Pubblica, Servizio Innovazione e politiche del pubblico impiego, all'autorizzazione alle deroghe nel rispetto dei criteri sopraindicati, con cadenza, di norma quindicinale.

La domanda dell'Ente locale interessato, debitamente motivata e sottoscritta dal responsabile dell'ufficio competente, dovrà essere inoltrata alla Direzione centrale funzione pubblica – Servizio innovazione e politiche del pubblico impiego – Via Sabbadini, 31 Udine ovvero via fax al numero 0432/555760.

L'ente, prima di procedere all'eventuale assunzione, dovrà attendere l'autorizzazione della Giunta regionale, fatta salva la sola previsione contenuta nel punto c) dei sopraindicati criteri specifici, qualora l'esigenza di stagionalità non sia diversamente e motivatamente fronteggiabile ed al solo fine di evitare disservizi nello svolgimento delle funzioni istituzionali che gli enti siano chiamati a garantire con quel servizio. In tale caso, l'ente sarà tenuto a trasmettere alla Giunta stessa il provvedimento, motivato, dal quale risulti la volontà di procedere in tal senso.